



Sentenza

n. 106 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **63100** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso depositato in data 26 febbraio 2024 e proposto dal Sig. -
(C.F. -), nato a - così individuato previa la correzione, con la
presente sentenza, dell'errore materiale nell'indicazione del
cognome del ricorrente (" -") contenuto nel ricorso - rappresentato
e difeso dall'Avv. Ignazio Sposito del Foro di Nola (C.F.
SPSGNZ79E12G812G), presso il cui indirizzo PEC
avvocatosposito@pec.it è elettivamente domiciliato, come da
procura in atti;

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del
Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege*
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla
via degli Arazzieri, 4, e ivi domiciliata, non costituita;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla

via degli Arazzieri, 4, e ivi domiciliato, non costituito;

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri, 4, e ivi domiciliato, non costituito;

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. MAILRI63A12C285N) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. MCHNNL64S43H282S), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udita nella pubblica udienza del 25 settembre 2024 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS, nessuno presente per il ricorrente, né per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti

conclusioni:

“in via preliminare di rito,

1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti

preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati;

2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di

costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra

evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate,

alla luce degli argomenti in narrativa;

Nel merito,

3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il

trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti

dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione

convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del

conseguente danno.

Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma”.

II. In data 11 settembre 2024 si costituiva in giudizio INPS -

rilevando, in via preliminare, l’errore materiale nell’indicazione

del cognome del ricorrente contenuto nell’atto introduttivo,

quindi precisando il cognome esatto “-” invece di “-” –

rassegnando le seguenti conclusioni:

“respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rinvio o

sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della

Corte Costituzionale:

1)- respingere il ricorso in quanto infondato;

2)- dichiarare non rilevante e manifestamente infondata la

sollevata questione di illegittimità costituzionale come prospettata dal ricorrente;

3)- dichiarare irrilevante e quindi rigettare la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia;

4)- in ogni caso, dichiarare prescritto il preteso diritto a somme arretrate per prescrizione quinquennale.

Il tutto con ogni statuizione in ordine a spese e compensi di giudizio”.

III. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non si costituivano in giudizio, né il ricorrente depositava la prova di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle predette Amministrazioni

IV. All'odierna udienza pubblica, questo Giudice prospettava tre ordini di questioni rilevabili d'ufficio:

1. Sul tema della verifica d'ufficio della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, si rilevava il mancato deposito da parte del ricorrente della prova di notifica del ricorso alle Amministrazioni resistenti e la costituzione in giudizio da parte del solo INPS;

2. Si rilevava, altresì, l'esigenza di procedere alla correzione dell'errore materiale nell'indicazione del cognome del ricorrente, in quanto da tutta la documentazione in atti il cognome esatto risultava “-” invece di “-” indicato nel ricorso. Trattandosi di un evidente *lapsus calami*, in assenza di opposizione, questo Giudice

prospettava la possibilità di procedere alla correzione direttamente nel provvedimento, rilevando incidentalmente che la disciplina prevista l'art. 113, comma 2, c.g.c. era espressamente riferita alla correzione degli errori contenuti nei provvedimenti del giudice e non anche degli errori contenuti negli atti di parte.

3. Da ultimo, si rilevavano alcuni profili di inammissibilità del ricorso. In particolare, in relazione (i) alla mancata esposizione nel ricorso dei fatti a sostegno delle richieste del ricorrente (art. 153, comma 1, e 152, comma 1, lett. d), c.g.c.) e (ii) alla assenza di previa domanda amministrativa (art. 153, lett. b), c.g.c.). Sul punto, questo Giudice rilevava che se la mancata esposizione dei fatti poteva eventualmente essere sanata a norma dell'art. 165, comma 1, c.g.c., l'assenza di previa domanda amministrativa – risultante dagli atti prodotti in allegato al ricorso - rappresentava un presupposto essenziale e, quindi, non era sanabile.

L'Avv. Micheli per INPS concludeva come da memoria depositata in atti, prendendo altresì atto dei rilievi preliminari formulati d'ufficio. In particolare, non si opponeva alla correzione dell'errore materiale nell'indicazione del cognome del ricorrente. Insisteva per la richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio. Nessuno interveniva per il ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere rilevato e corretto d'ufficio l'evidente *lapsus calami* nell'indicazione del cognome del ricorrente, in quanto da tutta la documentazione in atti – ivi compresa anche la procura alle liti – risulta il cognome esatto “-” invece di “-” indicato nel ricorso.

Al riguardo, si rileva che l'attuale disciplina processuale non contiene disposizioni specifiche in materia di correzione degli errori contenuti negli atti di parte, in quanto le disposizioni dell'art. 113 c.g.c. sono espressamente riferiti alla correzione degli errori contenuti nei provvedimenti del giudice.

Al contempo, in assenza di opposizione da parte delle Amministrazioni resistenti, si ritiene che tale correzione possa essere effettuata d'ufficio - in quanto corrispondente all'interesse generale all'efficienza dell'amministrazione della giustizia - nel primo provvedimento utile adottato nel corso del processo (cfr. Sez. Toscana, ord. n. 45/2023).

2. Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per manifesto difetto della legittimazione passiva, trattandosi di Amministrazioni del tutto estranee al rapporto relativo al trattamento pensionistico intercorrente tra il ricorrente ed INPS. L'estromissione delle predette Amministrazioni per manifesto difetto della legittimazione passiva assorbe le questioni relative

alla mancata prova della regolare notifica del ricorso nei confronti delle stesse.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il principio della ragionevole durata del processo implica la non necessità di adottare i provvedimenti a tutela dell'effettività di contraddittorio in presenza di domande destinate comunque ad essere dichiarate inammissibili o anche solo manifestamente infondate.

In particolare, questo Giudice condivide quanto affermato dalla Cass. SS.UU. n. 26373/2008 che ha escluso la necessità di concedere il termine per la notificazione del ricorso ad un litisconsorte pretermesso poiché, accertata la inammissibilità del ricorso, il pretermesso non subiva *“un effettivo e concreto pregiudizio (giuridicamente rilevante)”*, posto che *“la sua eventuale partecipazione ad un processo dall'esito scontato non potrebbe apportare alcun utile contributo ai fini della giustizia della decisione”*.

Da ultima, si richiama anche Cass. n. 800/2020: *“Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del*

contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106)."

3. Sempre in via preliminare ed assorbente, deve essere rilevata d'ufficio e dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, lett. b), c.g.c. per mancata proposizione della previa domanda amministrativa indirizzata ad INPS al fine di ottenere la piena rivalutazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

Infatti, il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova della presentazione della relativa domanda ad INPS, ma tale circostanza non risulta nemmeno nelle allegazioni della parte narrativa del ricorso.

Né la presentazione della domanda amministrativa volta ad

ottenere l'integrale rivalutazione del trattamento pensionistico è emersa dal fascicolo amministrativo depositato da INPS.

Si rammenta, sul punto, che la questione di inammissibilità qui sollevata d'ufficio e decisa non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., come richiamato dall'art. 7 c.g.c.; a tale riguardo si evidenzia, infatti, che, trattandosi di questione processuale, come quelle tecnicamente afferenti alle condizioni dell'azione, la questione rilevata d'ufficio non necessita di essere sottoposta al contraddittorio (I Sez. Appello, sent. n. 385-2018 e la richiamata Cass., sent. n. 15019-2016).

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il principio della c.d. terza via (o della cd. "sentenza a sorpresa") - in base al quale è nulla la decisione fondata su questione non sottoposta al contraddittorio delle parti - non si applica infatti in caso di questione di puro diritto e, quindi, di mero rito rilevata di ufficio senza procedere alla sua previa segnalazione alle parti onde consentire loro di aprire la discussione su di essa: in primo luogo, perché in tali circostanze, da tali omissioni può derivare un vizio di *error in iudicando*, ovvero di *error in iudicando de iure procedendi*, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. sent. n. 2984/2016); in secondo luogo, neppure in astratto si configura la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché anche la prospettazione preventiva alle parti non avrebbe

potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. SS.UU. sent. n. 25208/2015; Cass. sent. n. 15019/2016).

Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non si viola l'art. 101 c.p.c., quando la questione sollevata d'ufficio è una questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali oggetto del dibattito processuale (Cass. sent. n. 41670/2021).

4. La dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso *ex art. 153*, lett. b), c.g.c. assorbe tutte le altre questioni di rito e di merito.

5. La definizione del giudizio in rito giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Sig. -:

1. Estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per difetto della legittimazione passiva.

2. Dichiara il ricorso inammissibile.

3. Compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/11/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente